



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crLnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2018

Attività di Calcio a Cinque

INDICE

ERRATA CORRIGE **Pag 2**

GIUSTIZIA SPORTIVA **Pag. 3**

**ERRATA CORRIGE DEL COMUNICATO UFFICIALE C5 n. 51
DEL 17/10/2018**

DEPENNARE:

CAMPIONATO C5 SERIE "C2"

GARE DEL 12/10/2018

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIUMARA SIMONE (ARCA POLISPORTIVA)

DEPENNARE:

CAMPIONATO C5 SERIE "C1"

GARE DEL 13/10/2018

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FELS GIOVANNI PIETRO (ALBANO CALCIO A 5)

INSERIRE:

CAMPIONATO C5 SERIE "C1"

GARE DEL 13/10/2018

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIACCHI MATTEO (ALBANO CALCIO A 5)

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 18.10.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA C5 MASCHILE

GARE DEL 9/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/10/2018 **CITTA DI ANZIO - ALBANO CALCIO A 5**

IL GIUDICE SPORTIVO Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Soc. ALBANO C5 con la quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CANAZZA Manuel in quanto squalificato per una gara per recidività in doppia ammonizione come risulta dal CU n° 31 del 4-10-2017 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS.

- il reclamo è fondato.

Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con CU n.31 del 4-10-2017 per una gara effettiva (II° amm.) COPPA LAZIO C5 serie C2 considerato che la squalifica ai sensi dell'art 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

-Quando sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore CANAZZA MANUEL (CITTA' DI ANZIO) alla gara in oggetto Visto l'art 22 comma 2 del CGS PQM - di accogliere il reclamo proposto dalla Società ALBANO C5 sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonchè l'ammenda di Euro 100,00 e la esclusione dal proseguio della manifestazione.

- di inibire il Dirigente accompagnatore TAPPATA GIACOMO RAFFAEL (CITTA' DI ANZIO) fino al 02-11-2018 - di squalificare per un ulteriore giornata di gara il calciatore CANAZZA MANUEL (CITTA' DI ANZIO) nulla sulla tassa reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/11/2018

TAPPATA GIACOMO
RAFFAEL (CITTA DI ANZIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANAZZA MANUEL (CITTA DI ANZIO)

Publicato in Roma il 19 Ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli